

0.255

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA

Art.1 - Con approvazione delle competenti Autorità, è costituita l'Associazione Archivistica Ecclesiastica con sede nella Città del Vaticano.

Art.2 - Scopo dell'Associazione è di contribuire, ispirandosi alle direttive della S. Sede, alla buona conservazione e allo studio degli Archivi che interessano la storia della Chiesa; e di promuovere ogni mezzo che valga a rendere più proficua l'attività scientifica e tecnica dei soci in rapporto a tali Archivi.

Art.3 - Agli effetti cui al precedente articolo, l'Associazione promuove, tra l'altro, convegni di studio e pubblicazioni; e favorisce la partecipazione dei soci ad altre iniziative, specialmente internazionali, rivolte allo studio dei problemi che riguardano gli Archivi.

Art.4 - I soci sono distinti in tre classi: ordinari, sostenitori e onorari.

Art.5 - Possono essere ammessi come soci ordinari o sostenitori:

a) coloro che prestano o hanno prestato servizio negli Archivi dipendenti direttamente o indirettamente dalla S. Sede, o in Archivi di particolare interesse per la storia della Chiesa;



b) i cultori di scienze archivistiche, che contribuiscono al progresso degli Archivi sopra indicati.

Art. 6. - Possono essere nominati soci onorari coloro che abbiano resi servigi eminenti agli Archivi o siano benemeriti dell'Associazione.

Art. 7. - L'accettazione dei soci ordinari e dei sostenitori spetta al Consiglio, che promulga le ammissioni nell'Assemblea.

La nomina di soci onorari spetta all'Assemblea ed è a vita.

Art. 8. - I soci ordinari si obbligano al pagamento di una quota annuale stabilita dall'Assemblea; i soci sostenitori versano annualmente una quota pari almeno a dieci volte quella ordinaria.

Art. 9. - Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci e il Consiglio. L'Assemblea è composta dai soci ordinari, sostenitori e onorari. Essa nomina il Consiglio, che è formato dal Presidente, dal Vice-presidente, e da sette Consiglieri, eletti a maggioranza di voti, con scheda segreta e designazioni distinte.

I voti per la nomina a Presidente riportati dai candidati che non risultano eletti, verranno aggiunti a quelli riportati dai medesimi candidati per la nomina a Vice-presidente, e similmente per la nomina a Consigliere.

Art. 10. - Qualora l'Assemblea per l'elezione del Consiglio non possa essere riunita nei termini prescritti, l'elezione viene fatta con scheda segreta, mediante votazione a domicilio.

I soci che non possono partecipare all'Assemblea hanno facoltà di delegare per iscritto un altro socio a votare per loro.



Art.11 - Il Consiglio dura in carica due anni.

Nel caso che uno o più membri diano le dimissioni o comunque vengano a mancare, succedono coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Art.12 - E' compito del Consiglio dirigere e Amministrare l'Associazione e promuoverne le attività.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti.

Art.13 - Il Presidente ha la rappresentanza della Associazione, convoca il Consiglio e l'Assemblea, e ne presiede le sedute. Il Vice-presidente lo coadiuva e, in caso di assenza o d'impedimento, lo sostituisce.

Art.14 - Il Consiglio sceglie nel suo seno un Segretario e un Tesoriere.

Art.15 - L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta l'anno per approvare la relazione del Presidente sulle attività svolte, e quella del Tesoriere sui bilanci di previsione e consuntivo.

Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Art.16 - Per quanto non è contemplato nel presente Statuto il Consiglio redigerà un regolamento da approvarsi dall'Assemblea.

Le modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea.

Approvato nell'Assemblea dei Soci del 13 settembre 1962





Preso in carico del giornale cronologico
di entrata della Biblioteca al N. 2966